

LEGGE 3/18

LEGGE

"LORENZIN"

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute



- Riforma le professioni sanitarie (legge 42/199), ne istituisce di nuove, riordina l'ordinistica dei medici e delle professioni sanitarie (con istituzione di nuovi ordini professionali). Era stato già proposto dal mostro Rosy Bindi 20 anni fa.
- Le professioni sanitarie sono 22 ed ognuna di esse avrà un Ordine di riferimento. Si hanno dei "colleghi professionisti" che interagiscono per la tutela della salute.
- vengono istituiti gli albi di **17 professioni sanitarie** che entreranno a far parte dell'**Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (con una Nazionale)**. Tali albi si aggiungono a quelli già esistenti dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e degli Assistenti Sanitari.
- Nascono gli Ordini degli Infermieri Professionali e delle Professioni Ostetriche, con loro Federazioni Nazionali (Fnopi; FNPO), dal 14/2/2018
- So avrà un Ordine (Tecnici Sanitari e radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche) **plurialbo**: albo della professione sanitaria di **igienista dentale**, albo della professione sanitaria di dietista ( di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico ortopedico, di fisioterapista, di logopedista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ecc., ecc.). Oltre 200 mila professionisti.
- Sono da istituire le professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.



## Differenza fra Ordine e Collegio

IERI

“**Ordine**” deriva dalle corporazioni ordinate medioevali, poi riprese dalla legislazione fascista e repubblicana del '900.

**Ordine professionale:** professioni con titolo di studio non inferiore alla laurea

**Collegio professionale:** basta una laurea triennale. Non è una diminuzione ma collegio = collegialità = colleganza. Non è seguita dal legislatore (vedi Ordine dei Giornalisti; collegio notarile).

Ordini e collegi hanno, in Italia, lo stesso ruolo monopolista di tenuta e controllo degli albi dei professionisti iscritti, normalmente (per ora) su base provinciale, e non vi è alcuna posizione predominante o di sudditanza fra loro.



# CON LA LEGGE "LORENZIN" 3/18

- Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.
- "Ordine" è "ente pubblico non economico... organo **sussidiario** dello Stato (non più ausiliario)" al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale", con autonomia patrimoniale, regolamentaria, regolamentare e disciplinare.
- I "Collegi" divengono "Ordini": biologi, professioni infermieristiche, ostetrica, tecnici sanitari di radiologia medica e delle **professioni sanitarie tecniche**, della riabilitazione e della prevenzione.
- L'ordine dei Biologi viene inserito fra le professioni sanitarie, come pure quello di psicologo.



## ART. 4 LEGGE "LORENZIN"

- **Gli Ordini** sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti.
- **Gli Ordini** "promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, ai fini di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale".



- Le finalità degli Ordini (**Artem decorumque tutor**) debbono essere informate (anche) "ai principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici".
- Il contenuto dei codici deontologici è quello di cristallizzare i principi etici dell'esercizio professionale.



# GLI ORDINI PROFESSIONALI

Non sussiste incompatibilità tra attività ordinistica ed attività sindacale.

Gli ordini sono "enti consociativi ad **appartenenza obbligatoria**" fra i cui compiti la tenuta dell'albo e l'autogoverno della categoria professionale.

Sono enti pubblici non economici, enti "sussidiari" dello Stato, con compiti di mera natura professionale.

Sono enti autarchici: le risorse economiche provengono dagli stessi iscritti e non vi è sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.



## ANCORA LEGGE "LORENZIN" 2018

- Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e rappresentatività .....
- Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale ... (art. 5) è istituita l'area delle professioni socio sanitarie, che comprendono i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale... afferiscono ai rispettivi Ordini di appartenenza, ove previsti.



# PROBLEMI

- Nasce, come detto. il nuovo "Ordine delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
- Si crea un ente ordinistico "plurialbo" che conterrà, in prima istanza, ben 19 albi professionali, di ben 3 classi di laurea diverse, con caratteristiche diverse, non omogenee per formazione, suddivisione territoriale e numero dei professionisti (200 mila professionisti).
- Attesi dei decreti ministeriali per definire il consiglio direttivo (ogni professione deve essere rappresentata) e la apposita "commissione di albo" (per ogni professione). Entro il marzo del 2021.
- Da risolvere il problema della territorialità, in relazione al numero di figure professionali iscritte all'albo (provinciale, interprovinciale, regionale?). E il problema della adeguata rappresentanza di tutte le professioni. Problema equipollenza dei titoli.



# DECRETO MINISTRO SALUTE LORENZIN 3/3/2018

EX L.11/1/2018, N. 3

**Art. 1:** presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, oltre all'albo dei TSRM e all'albo degli Assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali (17 nuovi: un ordine multi albo), fra cui:

- albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica.

- **albo della professione sanitaria di Igienista Dentale.**

il decreto prevede i requisiti per l'iscrizione, la cancellazione dall'albo e disposizioni transitorie (oltre alla clausola di invarianza finanziaria).



# ANCORA LORENZIN

- Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi di categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
- Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è **necessaria** l'iscrizione al rispettivo albo.
- Precisazione novembre 2018: l'iscrizione all'albo è **obbligatoria (anche per i pubblici dipendenti)** per esercitare la professione in qualsiasi forma giuridica e per poter partecipare ai concorsi pubblici: le strutture debbono richiederla.
- Rischio di incorrere nel reato di **esercizio abusivo della professione**.



# L'ANTITRUST

LUGLIO 2018

- Sottolinea la **non** opportunità di costituire nuovi Ordini e Albi "se non in casi eccezionali" visto che, sotto il profilo della qualificazione professionale, le esigenze di tutela del consumatore "possono essere soddisfatte con la previsione di un apposito percorso formativo di livello universitario obbligatorio", per altro già previsto nel nostro ordinamento per quasi tutte le professioni citate.
- E' stata introdotta anche un'area delle professioni socio sanitarie, che vanno a ricomprendere i preesistenti profili professionali di operatore socio sanitario (OSS), assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.
- Sono interessati aspetti di maggiore rilevanza concorrenziale (come l'introduzione dell'equo compenso).



## QUINDI DAL 1 LUGLIO 2018

Dal 1 luglio 2018 oltre 220 mila professionisti della sanità italiana esercenti le 17 professioni della riabilitazione e della prevenzione possono e si debbono iscrivere ai neocostituiti specifici albi professionali presso i nuovi ordini provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Nuova realtà ordinistica pluriprofessionale.



# ANCORA LEGGE "LORENZIN"

- Con **l'art. 7** vengono individuate, fra le professioni sanitarie, quelle dell'osteopata e quella del chiropratico (da istituire con le procedure di legge → in corso a febbraio 2019).
- Con **l'art. 8** il Consiglio Nazionale dei Chimici diventa Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
- **L'art. 9** inserisce le professioni di Biologo e di Psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie.
- Con **l'art. 10** si istituisce l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, presso l'ordine degli ingegneri.
- Ecc: modifiche legge Gelli, esercizio abusivo di professione, sperimentazione clinica dei medicinali.....



- L'Ordine dà rappresentanza e visibilità politica nelle istituzioni, consentendo risorse certe, permette argini u professionale.
- Vi sono comunque una serie di decreti, p. es. per determinare la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ordine, garantendo una adeguata rappresentanza di tutte le professioni (marzo 2018: 7 articoli).
- Occorreranno i decreti per l'istituzione dell'area delle professioni socio sanitarie e per definire il relativo ordinamento didattico.
- Occorrerà il decreto per definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria delle istituite professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico.



- **Modifiche (art. 12) all'art. 348 c.p.** per chi esercita senza titoli una professione: "**Chiunque abusivamente esercita una professione** per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10 mila a euro 50 mila.

### ESERCIZIO ABUSIVO

- La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
- Si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 15 mila a euro 75 mila nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo".



# MODIFICHE CODICE PENALE

- **Art. 589 c.p. (omicidio colposo)**: dopo il II comma è inserito "Se il fatto è commesso **nell'esercizio abusivo di una professione** per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni".
- **Art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)**: dopo il III comma è inserito "Se i fatti di cui al II comma sono commessi **nell'esercizio abusivo di una professione** per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni".
- **Art. 141 TULS (RD 27/7/1934, n. 1265)**: "Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'art. 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita **un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (ottico, odontotecnico, ecc.)**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500.



## ART. 86 TER NORME COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CPP.

### DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI IN QUANTO UTILIZZATI PER LA COMMISSIONE DEL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SANITARIA

- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice (*codice P.P.; applicazione della pena su richiesta; è una sentenza di condanna, senza efficacia civile o amministrativa se fatto non sussiste, ecc. ma ha efficacia in sede disciplinare*) per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, **i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune** ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.



# ALL'ITALIANA

24/10/2018

- I sindacati chiedono un incontro a Ministero e Regioni poiché vi sono criticità nel riconoscimento dei titoli per l'iscrizione ai nuovi Albi.
- Riconoscimento dei titoli che, a detta dei sindacati, negli anni non è stata sanata e molti lavoratori non riescono ad iscriversi ai nuovi Albi.
- Rischio di "esercizio abusivo della professione" con sanzioni penali e che può portare al licenziamento, soprattutto in ambito privato, dove per l'assunzione non è stato espletato alcun concorso pubblico.
- Rischio di seri riflessi occupazionali e di carriera sul lavoratore.



# PROBLEMI

NOVEMBRE 2018

- Viene segnalato al Ministero della Salute come "il massofisioterapista "diplomato dopo il 17/3/1999, secondo un parere dello stesso dicastero, non essendo equipollente al titolo di fisioterapista, non può rientrare nell'albo".
- Diverse strutture sanitarie avrebbero già comunicato la possibilità di licenziare i massofisioterapisti presenti in organico, in quanto privi della certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale.
- Va trovata la soluzione per evitare licenziamenti di massa (osserva il sindacato, con emanazione di una circolare urgente in cui si specifica che, in attesa di riordinare il profilo professionale, tutti i massofisioterapisti diplomati dopo il 1999 potranno continuare ad esercitare la professione sia alle dipendenze di strutture sanitarie che in regime libero professionale, ai sensi della legge 403/71 - Norme relative ai massofisioterapisti ciechi, professione sanitaria ausiliaria che richiede il diploma e l'iscrizione ad un albo professionale nazionale - ).



- **Interpretazione riduttiva ed errata art. 4 legge 42/1999** ("Disposizioni in materia di professioni sanitarie", elimina le professioni sanitarie ausiliarie ed i mansionari, ecc.): " ..... i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso ... l'attività professionale ... o che siano previsti dalla normativa concorsuale ... **sono equipollenti** ai diplomi universitari ... ai fini dell'esercizio professionale ..... " .
- Al comma 2 si prevede che i Ministeri della Salute e dell'Università individuino, con decreto, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente ...



# UNID NOVEMBRE 2018

## UNA DELLE 2 ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEGLI IGIENISTI DENTALI ITALIANO

- Contraria a "questa specie di sanatoria" per l'iscrizione all'albo che prevede che i professionisti sanitari che attualmente lavorano senza possedere titoli abilitanti, possano continuare ad esercitare le loro professioni senza doversi regolarizzare, il tutto esentandoli dall'iscrizione all'Ordine, invece obbligatoria per tutti i professionisti in regola.
- L'emendamento al disegno di legge 1334/18 di Bilancio di Previsione dello Stato proporrebbe una "facile e ingiusta scorciatoia", che renderebbe regolare chi non ha mai pensato di equiparare il proprio titolo di studio, non più abilitante per la professione svolta, attraverso le equivalenze. Ora potrebbe essere fatto senza integrazioni e con l'esenzione dall'iscrizione all'Albo e quindi al versamento delle tasse.
- La Salute è un bene fondamentale e va tutelata! I professionisti debbono essere adeguatamente formati.



# LEGGE DI BILANCIO 2019 MAXI-EMENDAMENO DICEMBRE 218

## COMMI DA 283 BIS A 283 SEPTIES

- **Modificando la legge 42/99** si stabilisce che **chi ha svolto** professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione **senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'Albo Professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, potrà continuare a svolgere** le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, **purché** si iscriva, entro il 31/12/2019, in **appositi elenchi** ad esaurimento (da costituire entro 60 giorni con decreto del ministero della Salute) e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione **non si tradurrà in una equiparazione. ? ? ?**



## ED ANCORA

- Nel maxi emendamento dicembre 2018 viene **abrogato** l'art. 1 della legge 403/1971 ("*Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi*") nella quale si sanciva che "la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e fisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della Sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente".



# LEGGE DI BILANCIO 2019

## COMMI DA 537 A 542

- Dopo la dichiarata inammissibilità ed il ritiro dell'emendamento, si modifica comunque la legge 42/1999 introducendo per la III volta una deroga alla iscrizione agli Ordini per i professionisti senza titoli.
- **Ora** chi ha **svolto** professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione **senza** il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'Albo Professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, **potrà continuare** a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, **purchè** si iscriva, entro il 31/12/2019, **in appositi elenchi speciali ad esaurimento** (da costituire entro 60 giorni con decreto del Ministero della Salute) ed istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che **tale iscrizione non si tradurrà in una equiparazione**.
- Non potranno essere attivati corsi di formazione regionale per il rilascio di titoli.



# TRIBUNALE DI FIRENZE SENT. 2486/2018

## ABILITAZIONE PER LA PRATICA DI **MASSAGGI**

- L'abilitazione per la pratica dei massaggi è necessaria solo per i massaggi di tipo curativo e non anche per i massaggi di benessere e distensivi
- già nel 2015 la Cass.Pen. (sent. 50063) aveva ritenuto che "il semplice massaggio non può essere ritenuto propriamente una cura dei dolori riservati a una professione per la quale è richiesta una particolare abilitazione dello Stato".
- "se i massaggi erano destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie, quali distorsioni o lombosciatalgie ... si trattava di massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche la cui effettuazione è riservata a titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone. Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo".



# SEMPRE LEGGE DI BILANCIO 2019


COMMI DA 537 A 542; COMMA 539

- Viene **ABROGATO** l'art. 1 della legge 403/71 che prevedeva che: "La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto da massaggiatori e fisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto dal Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente".
- Con il comma 539 si dichiarano equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento di corso di laurea) i diplomi e gli attestati di **educatore professionale sociosanitario** ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziato fra il 1997 e il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005. ciò ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituita con la legge 11 gennaio 2018, n. 3



# CHI È L'EDUCATORE PROFESSIONALE

CARNEADE, CHI ERA COSTUI??



- L'educatore professionale in Italia è un professionista sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà